



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D. D. G. n. 693

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 160 del 12.07.2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, (Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera vv) e sss), 59, 60, comma 1, 164 e 173, comma 1 e 2, di seguito denominato anche Codice degli Appalti e/o Codice;
- CONSIDERATO che i contratti di concessione per il servizio bar caffetteria e punto di ristoro presso il Campus Universitario sono ormai scaduti ed operano in regime di *prorogatio* e che, pertanto, si rende necessario provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara al fine di garantire la prosecuzione del servizio per quanto possibile senza soluzione di continuità;
- CONSIDERATO che il programma di sviluppo dell'Ateneo, in un'ottica di potenziamento delle attività a reddito e di valorizzazione della qualità del complesso ospedaliero e universitario, nonché di ampliamento del servizio bar caffetteria presso il Campus, ha previsto l'attivazione di un ulteriore punto bar presso la galleria commerciale, sita a livello 1, del Corpo D, del Campus Universitario, che rappresenta l'ingresso principale di tutti gli utenti del Policlinico Universitario.
- TENUTO CONTO che è stato dato incarico alla Prof.ssa Marianna Mauro, Associata di Economia Aziendale (Settore Scientifico Disciplinare SECS P/07Economia Aziendale), di procedere alla redazione di un'analisi economica del servizio che si intende affidare in concessione finalizzata alla definizione dei valori economici della concessione (valore della concessione, canone, royalty);
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 20/12/2019, con la quale, a seguito di esame e valutazione dell'analisi economica predisposta dalla Prof.ssa Mauro, è stato autorizzato l'affidamento in concessione del servizio bar caffetteria presso il Campus Universitario, mediante l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, 164 e 173, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 e dell'articolo 173, comma 2 del codice, con la seguente ripartizione: offerta tecnica 70 punti e offerta economica 30 punti, **per la durata di sette anni**, con suddivisione in due Lotti, aggiudicabili separatamente, aventi le seguenti caratteristiche:
- **Lotto 1:** Bar "Edificio delle Bioscienze Corpo G, livello -1" mq 279,56 - Bar Edificio Aule - Area Giuridica – livello 0" mq 192,20. Canone consensuale annuo: Euro 35.729,10 al netto di Iva ed oneri sulla sicurezza



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

non soggetti a rialzo pari a euro 360,90. Royalty annuale pari al 9% dei ricavi annui delle vendite, per valori di fatturato che superano quelli medi stimati pari ad Euro 401.000,00

- **Lotto 2:** Bar “Edificio Clinico Corpo A – livello 3” mq 152,40 – Bar di nuova istituzione “Edificio Clinico Corpo D - livello 1” mq 102,30. Canone concessorio annuo: Euro 62.726,40 al netto di Iva ed oneri sulla sicurezza non soggetti a rialzo pari a euro 633,60. Royalty annuale pari al 9% dei ricavi annui delle vendite, per valori di fatturato che superano quelli medi stimati pari ad Euro 704.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, approvato la documentazione di gara predisposta dall'Area Servizi Tecnici e Negoziali dell'Ateneo, composta da bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico e ha conferito mandato al Direttore Generale per l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per la firma della determina a contrarre;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'articolo 168 del Codice, il Consiglio di Amministrazione con la predetta deliberazione, sulla base della relazione della Prof.ssa Marianna Mauro, ha fissato la durata contrattuale della concessione, per singolo lotto, in anni sette, valutando tale periodo congruo per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti necessari e, quindi, per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici ed una normale remunerazione del capitale investito;

VISTO

l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che la Stazione Appaltante, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decreta di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

l'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Codice, il quale definisce la concessione di servizi come *“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*.

VISTO

l'articolo 164, comma 2, del Codice che prevede *“alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;”*



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione della soglia di cui all'articolo 35 del Codice si è proceduto alla stima del valore della concessione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 167 del Codice, che prevede *"il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione"*. Il valore della concessione *de quo* è stato determinato attraverso un criterio sintetico-comparativo, ovvero prendendo in esame il fatturato degli ultimi anni degli esercizi commerciali similari presenti presso il Campus Universitario;
- CONSIDERATO pertanto, che il valore complessivo massimo stimato della concessione, **presunto e non garantito**, ai sensi dell'articolo 167 del Codice, è pari ad **Euro 7.735.000,00**, per il periodo di sette anni così ripartito: Lotto 1: Euro 2.807.000,00 – Lotto 2: Euro 4.928.000,00;
- VISTO l'articolo 35, comma 1, lett. a) del Codice, che fissa la soglia di rilevanza comunitaria per contratti di lavori e concessioni in Euro 5.350.000,00, e che, conseguentemente, la gara dovrà essere espletata mediante una procedura aperta di rilevanza comunitaria in combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera *vv)* e *sss)* 59, 60 e 164 e ss. del Codice;
- DATO ATTO che la stima del valore della concessione nel suo complesso, e per singolo lotto, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Ateneo e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il Concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 165 del Codice, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi all'utenza, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo e, che pertanto, l'affidamento in concessione del predetto servizio non comporta alcun onere economico a carico dell'Ateneo;
- VISTA la Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Universitarie, di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- VISTO il comma 583 della Legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), che prevede l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito;



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

- VERIFICATO** che al momento non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e ss.mm.ii., né Accordi Quadro, né Sistemi Dinamici di Acquisizione, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli necessari all'Ateneo;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 51 e 167 del Codice, al fine di garantire la partecipazione alla procedura di gara anche alle micro, piccole e medie imprese, il Consiglio di Amministrazione ha optato per la suddivisione della concessione in due lotti funzionali, aggiudicabili separatamente;
- RITENUTO** che, in ragione del valore economico della concessione ed al fine di garantire la serietà ed affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti oltre che un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale, per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare il possesso di adeguati requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnica-professionale, per come previsti nel Disciplinare di gara;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'Ateneo procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico, professionale, economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC;
- CONSIDERATO** che la procedura di gara per l'affidamento in concessione, per singolo lotto, del servizio bar caffetteria, sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 e 173, comma 2, del Codice, con l'attribuzione dei seguenti punteggi: Offerta tecnica: 70 punti e Offerta economica: 30 punti;
- CONSIDERATO** che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica, i correlati elementi di valutazione, i relativi fattori ponderali e le modalità di attribuzione del punteggio, sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara;
- VISTO** l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente: *“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”*;



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- VISTE** le Linee Guida n. 13 recanti *“La disciplina delle clausole sociali”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019;
- CONSIDERATO** che nella documentazione di gara, per come approvata dal Consiglio di Amministrazione, è stata prevista la clausola sociale, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ed imporre all’aggiudicatario della concessione l’applicazione delle disposizioni previste dai contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia coerente con la propria organizzazione di impresa;
- DATO ATTO** che negli atti di gara, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è stata prevista: la possibilità per l’operatore economico di formulare offerta rispettivamente per un lotto o per tutti i lotti e risultare aggiudicatario di un solo lotto a sua scelta; la riserva per l’Ateneo di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per lotto, di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice degli Appalti.
- VISTO** l’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che recita espressamente: *“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell’articolo 144; 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”*;



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- CONSIDERATO** che trovano applicazione in quanto compatibili i “*Criteri Ambientali Minimi*” (CAM) per Ristorazione Collettiva e Derrate Alimentari, di cui al D.M. 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011); le specifiche tecniche e le clausole di esecuzione contrattuale inerenti i criteri ambientali minimi per: la pulizia ed i prodotti per l’igiene (D.M. 24 maggio 2012), la fornitura di prodotti tessili (D.M. 11 gennaio 2017) laddove applicabili; la Direttiva 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente;
- VISTO** l’art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 s.m.i. che recita espressamente: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”*.
- CONSIDERATA** l’attivazione a far data dal 27 maggio 2019 della Piattaforma U_BUY modulo Appalti & Affidamenti AA, per l’espletamento delle procedure sotto e sopra soglia comunitaria;
- VISTO** l’art. 3, comma 1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”* che recita espressamente: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale: a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”*;
- CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 2, del Decreto M.I.T. del 02 dicembre 2016, le spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e sui quotidiani graveranno sull’aggiudicatario, nella misura massima indicativa di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto, all’Ateneo entro 60 giorni dall’aggiudicazione;



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- VISTO** l'art. 31, del precitato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale impone, al comma 1, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, la nomina di un Responsabile del Procedimento avente, tra l'altro, competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- TENUTO CONTO** della specifica professionalità e competenza della Dott.ssa Anna Daniela Severelli, dipendente dell'Ateneo ed in Servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziati – Ufficio Gare, per la fase di affidamento delle attività oggetto del presente atto;
- CONSIDERATO** dunque che la Dott.ssa Anna Daniela Severelli appare pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dal suddetto art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fase di affidamento dell'appalto;
- RICHIAMATI** i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare nell'ambito della sola fase di affidamento, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4, dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTI** gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del Codice degli Appalti, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l'altro, del Responsabile Unico del Procedimento;
- ATTESO** che, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, sarà individuato un Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva e un Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del Codice degli Appalti;
- DATO ATTO** che, ai fini dell'indizione della presente procedura, non è necessario assumere alcun impegno di spesa, in quanto nella fase esecutiva non sono previste spese ma introiti a carico dell'Ateneo. Sono fatte salve le spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissari di gara, ecc.) che saranno oggetto di successive determinazioni.

DISPONE

- ART. 1** le motivazioni di cui al preambolo sono da intendere parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
- ART. 2** l'affidamento in concessione del servizio bar caffetteria presso il Campus Universitario, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 58, 59, 60, comma 1, 164 e 173, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 e dell'articolo 173, comma 2 del codice, con la seguente ripartizione: offerta



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

tecnica 70 punti e offerta economica 30 punti, per la durata di sette anni, con suddivisione in due (2) Lotti, aggiudicabili anche separatamente. Gli importi dei **canoni concessori annuali** a base d'asta, con obbligo di rialzo in sede di offerta, per ciascun lotto sono rispettivamente pari ad Euro 35.729,10 al netto di Iva ed oneri sulla sicurezza non soggetti a rialzo, per il Lotto 1 e ad Euro 62.726,40, al netto di Iva ed oneri sulla sicurezza non soggetti a rialzo, per il Lotto 2. La **Royalty**, per entrambi i lotti, viene posta pari al 9% dei ricavi annui delle vendite, per valori di fatturato che superano quelli medi stimati, rispettivamente, pari ad Euro 401.000,00 per il Lotto 1 e pari ad Euro 704.000,00 per il Lotto 2, con obbligo di rialzo in sede di offerta;

- ART. 3 l'Area Servizi Tecnici e Negoziali è incaricata ad espletare la procedura di gara, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base della documentazione di gara approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/12/2019.
- ART. 4 la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici, sulla piattaforma telematica dell'Ateneo: U-BUY, nonché sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, tramite il sistema informatizzato della Regione Calabria (Osservatorio Contratti pubblici) ad essa collegato e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti".
- ART. 5 di riservarsi la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, purché ritenuta conveniente e congrua, di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice degli Appalti, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.
- ART. 6 di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., quale Responsabile del Procedimento per la sola fase dell'affidamento della concessione, la Dott.ssa Anna Daniela Severelli.
- ART. 7 di dare atto che con successivo provvedimento, a conclusione della presente procedura di gara, sarà nominato il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto e il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del Codice degli Appalti.



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

- ART. 8 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- ART. 9 di demandare a successive determinazioni l'impegno delle spese necessarie per lo svolgimento della gara (contributi ANAC, pubblicità e commissione di gara).

Catanzaro, 27.05.2021

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli

